



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28-03-2013

Il Presidente Ciclat	Luogo e data
Per presa Visione OdV	Luogo e data

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. I REATI.....	4
3. PROCESSI SENSIBILI E MODALITA' ATTUATIVE.....	6
4. STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUATI E DA ATTUARE.....	8
4.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità).....	8
4.2 Corruzione tra privati.....	9
4.3 Utilizzo di lavoratori con permesso di soggiorno irregolare.....	10

1. PREMESSA

Il Consorzio Ciclat ha implementato, sin dal 2008, un modello di organizzazione e gestione conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/01.

Il presente documento ha l'obiettivo di aggiornare la valutazione del rischio conseguentemente all'entrata in vigore delle seguenti Norme:

- Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- D.Lgs. 16 luglio 2012 , n.109 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare".

Il metodo adottato prevede l'analisi dei processi di Ciclat ed il confronto con i reati presupposto del D.Lgs 231/01 al fine di evidenziare le cosiddette "aree sensibili" al compimento del reato.

Dunque, per ciascun processo:

- si identificano gli elementi caratterizzanti ed i reati 231 considerati applicabili,
- si classifica la significatività del compimento del reato mediante un indice di rischio articolato su tre livelli (A = Alto; M = Medio; B = Basso), tenendo conto della frequenza di accadimento delle attività interessate dal reato, della probabilità che si verifichino le condizioni di accadimento, della gravità dello stesso in termini di sanzione, dei controlli e delle regole preventive già esistenti, della storia dei reati,
- si definiscono le eventuali ulteriori misure di prevenzione da adottare.

2. I REATI

Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Modifiche al Codice Penale

L'articolo 317 e' sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

L'articolo 318 e' sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

Dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;

All'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

All'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

All'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita'»;

L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

Modifiche al D.Lgs. 231/01

Modifica all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

Modifica all'articolo 25-ter:

Al comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

In sintesi, a fronte di alcune modifiche riferiti a reati già annoverati tra i reati presupposto 231 (in particolare il reato di concussione previsto all'articolo 317 del codice penale) sono stati di fatto aggiunti i reati previsti dall'articolo 319-quater del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 2635 del codice civile (corruzione tra privati).

Il reato di concussione è stato modificato dal legislatore rafforzando il concetto di "coercizione" e riducendo l'applicabilità, sull'ente giuridico vittima delle sanzioni 231; la valutazione del rischio per Ciclat si è invece concentrata particolarmente sul reato di "induzione" previsto dall'articolo 319-quater che comporterebbe un aumento del rischio 231 per l'ente giuridico vittima-complice.

D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Inserimento dell'articolo "25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.".

3. PROCESSI SENSIBILI E MODALITA' ATTUATIVE

Il primo passo consiste nella correlazione dei reati (nuovi o modificati) ai processi di Ciclat in modo da procedere solo con la valutazione per i reati considerati "applicabili".

	Gestione gare	Acquisti	Amministrazione e controllo	Sicurezza e ambiente e prescrizioni legali	Autorizzazioni e licenze	Risorse umane
Art. 317 c.p. Concussione	Applicabile	NA	NA	Applicabile solo per la gestione dei rapporti con PA di competenza a	Applicabile solo per la gestione dei rapporti con PA che rilasciano autorizzazioni e licenze	NA
Art. 319-quater c.p. (nuovo) Induzione indebita a dare o promettere utilità	Applicabile	NA	NA			NA
Art. 2635 c.c. (nuovo) Chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori persone sottoposte che compiono violazione dei propri obblighi o omettono atti cagionando nocumento alla loro società.	NA	NA	Applicabile	NA	NA	NA
Art. 22 D.Lgs. 25/07/98 Utilizzo di lavoratori stranieri privi del permesso o con permesso scaduto	NA	NA	NA	NA	NA	Applicabile

Sulla base dell'analisi macro sopra esposta è possibile individuare l'applicabilità dei nuovi reati nelle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) la loro applicabilità continua ad essere rilevata principalmente nell'ambito del processo di Gestione Gare e, in seconda battuta, ogniqualvolta si possano instaurare rapporti con funzionari pubblici (ad esempio nell'ambito dei controlli per gli adempimenti di sicurezza e ambiente, fiscali oppure per il rilascio di specifiche autorizzazioni).
La valutazione è considerata ALTA, ma si riduce a BASSA se si considerano le misure di prevenzione già in essere e comprese nelle regole del modello organizzativo di Ciclat, in particolare la specifica previsione nel Codice Etico e il controllo del flusso di danaro in uscita secondo specifiche procedure.
- per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati la sua applicabilità è rilevata nel processo di amministrazione e controllo e approvvigionamento.
Le azioni corruttive verso privati sono state valutate considerando Ciclat come corrotto; infatti nell'ipotesi opposta (Ciclat come ente corrotto) non sarebbero configurabili i presupposti di applicabilità del D.Lgs. 231 in quanto mancherebbe il "vantaggio" per l'ente giuridico, che anzi sarebbe

danneggiato.

Nel caso il reato potrebbe configurarsi con l'emissione di una fattura "attiva", da parte di Ciclat, sovradimensionata rispetto al valore di mercato con beneficio contabile ed economico per l'ente; lo scambio verso la controparte privata sarebbe denaro o altra utilità (sponsorizzazioni, regalie, omaggi).

Analogo comportamento può essere tenuto verso i fornitori a fronte di false fatture o riduzioni degli oneri di fornitura.

La valutazione di questo reato è BASSA tenendo conto della quasi inattuabilità di un vantaggio per il Consorzio (si vedano le considerazioni legate ai ricavi del Consorzio mediante quota e non mediante fatturazione attiva- se non nel caso di rifatturazione nell'ambito di una Gara).

Si considera inoltre che il Consorzio non ha in effetti fonti specifiche di ricavo attivo se non le quote consortili, le quali, come già detto, sono stabilite con regole prefissate che stabiliscono le modalità applicative per le eventuali deroghe.

- per quanto riguarda il reato previsto dal D.Lgs. 25/07/98 la sua applicabilità è da ricondursi al processo di gestione delle risorse umane (selezione ed inserimento del personale).
Si valuta questo reato come BASSO, sostanzialmente irrilevante.

4. STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUATI E DA ATTUARE

4.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità)

Per quanto attiene ai reati contro la Pubblica Amministrazione le regole di prevenzione sono declinate nella parte speciale del modello organizzativo e sono di seguito riportate in sintesi:

- regolamentazione (procedure ISO) delle fasi di partecipazione alla Gara in modo da garantire che il processo non sia gestito in autonomia da un'unica funzione Ciclat;
- regolamentazione (procedure ISO) delle fasi di assegnazione alla Consorzata in modo da dare trasparenza dei criteri di assegnazione;
- specifica previsione relativa alle indicazioni comportamentali riportata all'interno del Codice Etico;
- predisposizione di una apposita procedura che regola il ciclo passivo; in tal modo si garantisce il controllo del danaro in uscita e si previene la possibile creazione della cosiddetta "provista per la corruzione";
- controllo della documentazione relativa al processo di gestione delle Gare con rigorosa tracciabilità degli eventi, delle registrazioni (check list documentazione di Gara) e delle autorizzazioni anche mediante software dedicato (database Commesse / database Contratti);
- applicazione di una procedura che prevede l'assegnazione di lavori ad una consorzata mediante l'applicazione di criteri oggettivi (territorialità, capacità finanziaria in relazione ai tempi di pagamento, ricavi in relazione all'entità dell'appalto, specializzazione / servizi di competenza, affidabilità consorzata in tema di qualità come da regole di monitoraggio interno);
- applicazione di quote consortili fisse con deroghe che devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione (le quote consortili rappresentano i ricavi quasi esclusivi del Consorzio);
- applicazione di un costante monitoraggio sulle Consorziate (sia qualitativo, sia inerente i parametri gestionali) in modo da poter captare eventi "sentinella";
- applicazione di una procedura per la selezione del personale.

Non si ritiene di dover mettere in atto regole di prevenzione aggiuntive rispetto a quanto già in essere.

4.2 Corruzione tra privati

Per quanto attiene al reato previsto dall'articolo 2635 del codice civile, nella citata ipotesi per cui l'agente (apicale o sottoposto Ciclat) agisca come corruttore, le misure di prevenzione sono di seguito riportate.

- Predisposizione di una apposita procedura che regola il ciclo passivo; in tal modo si garantisce il controllo del danaro in uscita e si previene la possibile creazione della cosiddetta "provista per la corruzione" da utilizzarsi anche verso l'interlocutore privato;
- specifica previsione relativa alle indicazioni comportamentali riportata all'interno del Codice Etico;
- la concessione di sponsorizzazioni e contributi a partiti e movimenti politici deve essere comunque approvata dall'organo amministrativo.

4.3 Utilizzo di lavoratori con permesso di soggiorno irregolare

Come detto, si considera questo reato sostanzialmente irrilevante nell'ambito dei processi del Consorzio; si tenga conto che già il Consorzio mette in atto, mediante procedure ISO, regole operative che prevedono specifici passi di inserimento e addestramento del nuovo personale.

Queste regole sono state integrate da indicazioni aggiuntive del modello 231 prevedendo la condivisione di responsabilità in caso di inserimento di una nuova figura apicale.

Si decide di integrare le procedure esistenti facendo in modo che vengano raccolti, in fase di selezione ed assunzione, le informazioni relative al permesso di soggiorno (validità e scadenza), qualora applicabile e monitorati durante la prosecuzione del rapporto lavorativo.



Consorzio Ciclat

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE GENERALE

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Documento approvato in revisione 3 dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2013

Modello Organizzativo

Revisione: 3



INDICE

1.	INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'	4
1.1	Il Decreto 231 e i suoi presupposti di funzionamento	4
1.2	I reati	4
1.3	Le sanzioni	5
1.4	La condizione esimente	6
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	7
2.1	Codice Etico	7
2.2	Modello Organizzativo	7
2.3	Integrazione con altri sistemi di gestione	7
3.	L'AZIENDA ED IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE	8
3.1	Organizzazione, autorità e responsabilità	8
3.2	Governance	9
3.3	Applicazione del modello	9
3.4	Aggiornamento del modello	9
4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	11
5.	REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE	13
5.1	Informazione e formazione	13
5.2	Gestione delle risorse economiche e finanziarie	13
5.3	Sistema gestionale informatico	14
5.4	Certificazione dei sistemi di gestione	14
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA	15
6.1	Il disposto normativo	15
6.2	I requisiti	15
6.3	Nomina e attività	15
7.	FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
8.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	17

GRIGLIA DELLE MODIFICHE

DATA	PARAG. MODIFICATO	DESCRIZIONE MODIFICA
06.02.08	Organismo di Vigilanza	Spostato al paragrafo 4 per semplicità di lettura e comprensione
06.02.08	§ 5 Analisi e mappatura del rischio	Inserito il paragrafo 5.4 relativo alla Legge 123/07 Aggiornato l'elenco degli "altri reati" al paragrafo 5.5
06.02.08	Sistema disciplinare	Inserita la misura nei confronti dei Sindaci
28.03.13	Revisione generale (v3)	Aggiornamento con particolare riferimento agli articoli 25, 25-ter e 25-duodecies (D.Lgs. 231/01); introduzione della parte speciale A "elenco reati presupposto".

1. INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'

1.1 Il Decreto 231 e i suoi presupposti di funzionamento

Il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito denominato "Decreto"), emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito; con il Decreto è stato dunque introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici che compiono determinati reati. Gli agenti dei reati possono essere:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso. Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare dunque quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 I reati

Di seguito l'elenco dei gruppi di reati considerati a partire dalla prima pubblicazione del D.Lgs. 231 con il riferimento agli articoli del Decreto stesso:

- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 24
- DELITTI INFORMATICI - Art. 24-bis
- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Art. 24-ter
- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 25
- FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - Art. 25-bis
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO - Art. 25-bis1
- REATI SOCIETARI - Art. 25-ter
- REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - Art. 25-ter1
- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - Art. 25-ter1
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - Art. 25-quinquies
- ABUSI DI MERCATO - Art. 25-sexies
- VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE - Art. 25-septies
- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA - Art. 25-octies
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - Art. 25-novies
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Art. 25-decies
- REATI AMBIENTALI - Art. 25-undecies
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE - Art. 25-duodecies.

Inoltre in base alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" i seguenti reati, sempre che rientrino nella definizione dell'art. 3, possono essere definiti "REATI TRANSAZIONALI":

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309),
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).

Il dettaglio dei reati è riportato nella parte speciale A "elenco dei reati presupposto".

1.3 Le sanzioni

La responsabilità dell'ente si aggiunge in via autonoma a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è applicata con un sistema a quote; l'importo di una quota è stato fissato a livello normativo da un minimo di EURO 258,00 ad un massimo di EURO 1.549,00.

Il numero e l'importo della quota sono determinati dal giudice in base:

- alla gravità del fatto;
- al grado di responsabilità dell'ente (coinvolgimento di apicali);
- alle capacità economico-finanziarie dell'ente coinvolto;
- in taluni casi al profitto conseguito dall'ente (aumento del valore della sanzione pecuniaria);
- alle condotte riparatorie finalizzate ad eliminare od attenuare le conseguenze del fatto ovvero a prevenire ulteriori commissioni di illeciti.

Per ciò che concerne la tipologia delle sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, 2° comma del Decreto, si rilevano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive trovano applicazione solo in presenza di determinate condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti, ma detta realizzazione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in ipotesi di reiterazione degli illeciti.

1.4 La condizione esimente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede la possibilità di esclusione della responsabilità e relative sanzioni qualora l'ente dimostri:

- Di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV");
- Che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro il modello di organizzazione e gestione deve prevedere, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo e riesame, da parte della Direzione, sull'attuazione del modello e sua capacità di essere efficace nella prevenzione e di mantenere nel tempo le condizioni di idoneità delle misure adottate; il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati

anche quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Consorzio Ciclat sin dal 2008 ha deciso di adottare un modello di organizzazione e gestione conforme alle prescrizioni del Decreto e volto a determinare regole operative efficaci per la prevenzione della commissione dei reati in esso contemplati.

Nel redigere e sviluppare il predetto modello sono stati considerati come fattori critici la specificità in relazione alle dimensioni ed ai processi del Consorzio e la divulgazione mediante strumenti che favoriscano la conoscenza ed applicazione delle sue regole di prevenzione da parte di tutti i destinatari.

Il modello di organizzazione e gestione trova la sua sintesi documentale nel "Codice Etico" e nel presente "Modello Organizzativo".

2.1 Codice Etico

Il Codice Etico, emesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'impegno nel perseguire i più alti standard di moralità e di legalità.

Indipendentemente da quanto prescritto dal Decreto 231, ha la funzione di indicare i canoni di comportamento strumentali alla attuazione dei "valori aziendali", costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano nel e per il Consorzio.

2.2 Modello Organizzativo

Il "Modello Organizzativo" (presente documento) emesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, è costituito:

- da una "parte generale" che contiene: i riferimenti alla Norma e all'organizzazione, la modalità di approccio ai requisiti di legge, la valutazione dei rischi, le primarie regole di prevenzione, le caratteristiche dell'organismo di vigilanza, le modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie, il sistema sanzionatorio, le modalità di coinvolgimento e diffusione all'interno dell'organizzazione;
- da "parti speciali", predisposte per elencare i reati presupposto e per approfondimenti su specifici gruppi di reati (il cui compimento è stato considerato "rilevante" durante la valutazione del rischio) descrivendo le modalità e regole per la prevenzione.

2.3 Integrazione con altri sistemi di gestione

Il "Modello Organizzativo" può rimandare e/o fare riferimento:

- ad ulteriori documenti procedurali al fine di dettagliare ulteriormente le modalità per l'attuazione delle regole di prevenzione.
- a documenti (procedure e/o registrazioni) dei sistemi di gestione per la qualità, sicurezza ed ambiente già implementati in Ciclat in conformità a standard internazionali riconosciuti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) ai quali è da considerarsi, dunque, integrato.

3. L'AZIENDA ED IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE

C.I.C.L.A.T. soc. coop. è un consorzio di cooperative (estese su tutto il territorio nazionale) che eroga una vasta gamma di servizi verso committenti pubblici o privati:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- pulizie industriali e civili compreso rifacimento letti;
- carico, scarico, traslochi compresa gestione magazzini;
- manovalanza in genere;
- gestione mense aziendali;
- manutenzione aree verdi giardinaggio forestazione;
- difesa ambientale disinfezione e sanificazione;
- lavori edili e stradali;
- vigilanza e portavalori.

Nel Consorzio è identificato come processo principale quello della gestione gare, che si sviluppa mediante la partecipazione alla Gara, l'assegnazione alla consorziata, la gestione amministrativa in abito gara l'adesione al Consorzio da parte delle cooperative esterne, il monitoraggio di dette cooperative.

Sono identificati inoltre i seguenti processi di supporto:

- acquisti;
- gestione risorse umane;
- attività amministrative;
- gestione autorizzazioni e licenze;
- gestione sicurezza;
- gestione privacy;
- gestione della documentazione;
- gestione della soddisfazione del cliente;
- gestione delle registrazioni;
- gestione delle verifiche ispettive interne;
- gestione delle prescrizioni legali;
- gestione delle non conformità;
- gestione della comunicazione interna;
- gestione del miglioramento continuo;
- gestione della formazione;
- gestione delle azioni correttive e preventive.

3.1 Organizzazione, autorità e responsabilità

La struttura organizzativa, i compiti e i poteri sono definiti nei seguenti documenti:

- organigramma;
- statuto;
- regolamento;
- verbali dell'organo amministrativo;
- informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Bologna;
- procedure e documenti dei sistemi di gestione per la qualità, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale;
- mansionario.

I cosiddetti “soggetti apicali” definiti all’art. 5) lettera a) del D.lgs. 231/01 sono i soggetti con funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione, cioè coloro che sono posti al vertice della catena di comando, ovvero che tale posizione preminente ricoprono anche senza la titolarità di un rapporto organico in senso proprio.

I cosiddetti “soggetti sottoposti” definiti all’art. 5) lettera b) del D.lgs. 231/01 sono coloro che non godono di autonomia amministrativa ed organizzativa ma che devono rispondere alla direzione o alla vigilanza dei “soggetti apicali”.

A prescindere dall’inquadramento contrattuale si identificano come figure apicali il Presidente il Direttore Generale e i Dirigenti mentre i responsabili di funzione, dipendenti e collaboratori sono da considerarsi come “soggetti sottoposti”.

Per quanto riferito alla normativa inerente la sicurezza sul lavoro i soggetti espressamente individuati sono dettagliati nell’organigramma per la sicurezza.

3.2 Governance

Il *Consorzio Ciclat* è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di undici membri; ad esclusione del Presidente (e Vice Presidente) i consiglieri sono sprovvisti di deleghe; al Presidente (Vice Presidente) è conferita la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio.

E’ presente il Collegio Sindacale cui è attribuita la vigilanza prevista dalla legge e la società di certificazione del bilancio che esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Consorzio partecipa al capitale di altre società, ma senza che possa mai configurarsi la condizione di “direzione e controllo”.

3.3 Applicazione del modello

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo vengono recepiti dal Consiglio di Amministrazione, che si impegna a diffonderne i principi e le regole all’interno dell’intera organizzazione.

I “destinatari” delle regole costituenti il modello di organizzazione e gestione sono:

- gli amministratori e ogni organo sociale statutariamente previsto;
- i Dirigenti;
- coloro che intrattengono con il Consorzio un rapporto di lavoro dipendente subordinato.

Fornitori, clienti, collaboratori e consulenti, sono considerati destinatari di regole di prevenzione nel caso le loro attività siano state considerate, all’interno dei cosiddetti “processi sensibili”, a rischio di compimento di un reato 231; in tal caso potrà essere loro richiesto il rispetto dei principi riportati nel Codice Etico e/o di specifiche indicazioni o misure di prevenzione.

3.4 Aggiornamento del modello

L’aggiornamento del modello di organizzazione può rendersi necessario in caso di:

- modifiche nella normativa;
- modifiche all’organigramma;
- modifiche nelle attività operative o nei processi del Consorzio;
- notizie di mancato rispetto dei suoi contenuti;

- notizie di procedimenti giudiziari nei confronti di persone del Consorzio per un reato riconducibile al novero dei “reati presupposto”.

In caso di modifica viene presentato al Consiglio di Amministrazione il documento che sintetizza l’aggiornamento della valutazione del rischio, unitamente ai documenti revisionati e, nel caso, all’elenco dei reati presupposto aggiornato.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è condotta mediante intervista agli apicali o ai responsabili di funzione e/o analizzando le attività, i dati e le informazioni provenienti dai processi aziendali e correlando queste informazioni con i reati presupposto. In tal modo si procede a:

- identificare le potenziali modalità attuative dei reati;
- classificare le stesse con assegnazione di un indice di rischio che considera la probabilità che un determinato reato sia posto in essere nell'ambito dei processi, i controlli esistenti, l'articolazione e dimensione dell'Ente ed il suo settore di operatività, la storia societaria e dei procedimenti giudiziari che abbiano già fatto scaturire condanne verso gli amministratori e dirigenti o verso l'ente stesso per i reati richiamati dal Decreto;
- definire le idonee misure di prevenzione, le modalità responsabilità e tempi per la loro attuazione in modo da ricondurre il rischio ad un livello considerato "accettabile"; questa definizione è strettamente legata al concetto di "elusione fraudolenta del modello" intesa come condotta di chi si sottrae con "artifici e raggiri" all'applicazione delle regole previste. Il "rischio accettabile" si ridurrà a quel rischio che "residua" a seguito della corretta definizione ed applicazione delle procedure, regole e principi previsti dal modello organizzativo aziendale ed a seguito di un controllo diligente ed efficace da parte dell'ente anche per mezzo dell'Organismo di Vigilanza.

Il risultato della valutazione del rischio è da un lato l'individuazione dei cosiddetti "processi sensibili" al compimento dei reati richiamati dal Decreto, dall'altro i reati da considerarsi come "non applicabili" (non attuabili nella realtà aziendale) o "sostanzialmente non applicabili" (non si configura interesse o vantaggio per il Consorzio o la possibilità di accadimento è talmente remota da considerarsi sostanzialmente nulla anche se teoricamente possibile).

Le misure o azioni di prevenzione individuate possono essere:

- richiami ad un comportamento virtuoso inseriti nel Codice Etico;
- regole e protocolli inseriti direttamente nel presente Modello o in documenti cui esso e il Codice Etico fanno riferimento;
- informazione, formazione, coinvolgimento del personale.

La traccia dell'attività sopra descritta è nel documento "Valutazione del rischio ex D.Lgs. 231/01" che contiene anche il piano delle misure di prevenzione.

Il documento è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

4.1 Risultati della valutazione del rischio

I risultati della valutazione sono in primo luogo l'identificazione dei "processi sensibili" al rischio di compimento di un reato. La seguente tabella sintetizza i processi sensibili rimandando alle parti speciali per gli eventuali ulteriori approfondimenti.

Processo sensibile	Reato e modalità di compimento
Attività amministrative	<u>False comunicazioni sociali.</u> Modifica, alterazione dei dati economico contabili per ottenere vantaggi. Falsificazione, alterazione e/o omissione dei dati riportati nei documenti relativi a infortuni, malattie, contribuzioni, categorie protette per ottenere vantaggi (riduzione contributi da versare, non assunzione di categorie protette, mancata penalizzazione delle aliquote assicurative).

Processo sensibile	Reato e modalità di compimento
Gestione gare	<u>Reati contro la Pubblica Amministrazione.</u> Falsificazione, alterazione e/o omissione dei dati riportati nei documenti predisposti per la gara per ottenere o mantenere (post-gara) una condizione di vantaggio. Erogazione o promessa di erogazione a funzionario pubblico per poter partecipare ad una gara non avendone i requisiti o per poter avere informazioni riservate.
Acquisti	Stipulazione di consulenze fittizie o non a prezzi di mercato ai fini della creazione della cosiddetta "provvista" da utilizzarsi per corruzione nei vari ambiti e processi aziendali.
Gestione risorse umane	Selezione di persone che possano avere legami di parentela con la PA e, mediante questo legame, ottenere vantaggi o ricambiare vantaggi già ricevuti. Costituzione di fondi (da adibire a utilizzo illecito) attraverso la nota spese, premi, benefits.
Gestione autorizzazioni e licenze	Falsificazione, alterazione e/o omissione dei dati riportati nei documenti predisposti per ottenere il l'autorizzazione (iscrizione albi fornitori del ministero, iscrizione albo trasportatori). Erogazione o promessa di erogazione a PU per ottenere il provvedimento.
Gestione sicurezza prescrizioni legali	Falsificazione, alterazione e/o omissione dei dati riportati nei documenti relativi alle ispezioni da parte di PA o altri enti di controllo per evitare sanzioni. Erogazione o promessa di erogazione a PU al fine di evitare sanzioni.
Corruzione in atti giudiziari	Erogazione o promessa di erogazione di denaro al fine di indirizzare a favore della società l'esito del procedimento in corso. Veicolazione dei fondi tramite contratti con professionisti esterni.
Tutti i processi aziendali	Compimento di falso in documento informatico per ottenere vantaggi modificando un documento ufficiale nei rapporti con la PA oppure verso terzi. Accesso abusivo ad un sistema informatico terzo per ottenere informazioni a vantaggio di Ciclat oppure per danneggiare i dati dell'ente terzo. Detenzione di codici di accesso abusivo a sistemi informatici terzi.
Gestione sicurezza	Compimento dei reati di omicidio colposo e lesione colposa con violazione delle norme antinfortunistiche.

La valutazione dei rischi è intesa come processo "dinamico" svolto con periodicità adeguata e da reiterare da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di aggiornamento dei processi o della normativa di riferimento o in caso di sanzioni o prescrizioni ricevute da parte degli organismi di controllo e vigilanza.

4.2 Non applicabilità di taluni gruppi di reati

Alla luce dell'analisi svolta alcuni reati o Gruppi di reati si sono ritenuti "non applicabili" o "sostanzialmente non applicabili".

Si rimanda alle parti speciali per ulteriore approfondimento.

Sono stati considerati non applicabili i seguenti Gruppi di Reati:

- delitti di criminalità organizzata (escluso associazione per delinquere che può essere associata ad altre tipologie di reati) (art. 24-ter)
- falsità in monete carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1)
- reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater1 D.Lgs. 231/01)
- delitti contro la personalita' individuale (art.25-quinquies D.Lgs. 231/01)
- abusi di mercato (art.25-sexies D.Lgs. 231/01)
- reati transnazionali (Legge 16 MARZO 2006 n. 146)

5. REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE

5.1 Informazione e formazione

Ciclat ritiene che non si possa prescindere da un idoneo processo di informazione e formazione rivolto quantomeno ai dipendenti e ai collaboratori affinché conoscano le finalità della norma e comprendano e condividano i comportamenti e i protocolli di prevenzione e possano collaborare da un lato nella loro corretta applicazione, dall'altro per la pronta individuazione di situazioni anomale.

A tal fine le azioni messe in atto sono:

- comunicazione e pubblicità a tutti i dipendenti dell'adozione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;
- comunicazione e pubblicità dell'Organismo di Vigilanza, suo funzionamento e modalità di attuazione del flusso di comunicazione;
- comunicazione e pubblicità del sistema sanzionatorio;
- consegna ai Responsabili di Funzione del Codice Etico, Modello Organizzativo e procedure di pertinenza in formato cartaceo;
- istituzione di iniziative formative di approfondimento e sensibilizzazione in tema 231.

Per quanto riguarda le azioni verso terzi:

- la documentazione costituente il modello viene messa a disposizione delle consorziate, mediante accesso ad area riservata presso il sito web di Ciclat;
- il Codice Etico viene messo a disposizione di tutti, mediante accesso al sito web;
- i contratti dei fornitori operanti all'interno dei cosiddetti "processi sensibili", sono caratterizzati da una richiesta di conoscenza del Decreto e di impegno nell'applicazione dei principi richiamati nel Codice Etico e nelle eventuali procedure interessata che sono contestualmente messe a disposizione.

5.2 Gestione delle risorse economiche e finanziarie

Le regole del modello di organizzazione riferite alla corretta gestione delle risorse economiche e finanziarie sono basate:

- Sul sistema di governance che prevede:
 - la certificazione del Bilancio e la revisione legale di conti effettuate da parte di società terza,
 - la vigilanza e l'investigazione, da parte del Collegio Sindacale, sul rispetto della Legge e dello Statuto, sul corretto assetto amministrativo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione da parte degli amministratori;
- Sulla regolamentazione delle deleghe e dei poteri di spesa;
- Sulla regolamentazione mediante procedure interne delle attività ritenute rilevanti nell'ambito del ciclo attivo e passivo e di redazione del bilancio di esercizio;

La corretta gestione delle risorse finanziarie è supportata inoltre da alcune attività interne di controllo di gestione che comprendono il costante aggiornamento dell'organo amministrativo in merito ai dati economici, predisponendo reporting periodici (almeno trimestrali) di conto economico e patrimoniale ed analizzando gli scostamenti significativi rispetto all'esercizio precedente.

Nell'ambito della gestione finanziaria vige di fatto una procedura tesa ad evitare operazioni di tipo speculativo, in ogni caso coinvolgendo sempre l'organo amministrativo nell'ambito del quale sono adeguatamente tracciate le motivazioni delle scelte.

5.3 Sistema gestionale informatico

Parti rilevanti dei processi aziendali sono regolamentati dal sistema informatico; in particolare è in tal senso tracciata la gestione della commessa sia verso il cliente sia verso la consorziate assegnataria e il sistema di gestione in uso dialoga con il software di contabilità, mantenendo tracciabilità delle procedure utilizzate.

5.4 Certificazione dei sistemi di gestione

Il consorzio ha implementato un sistema di gestione integrato qualità (ISO 9001) sicurezza (OHSAS 18001) ambiente (ISO 14001) e responsabilità sociale (SA 8000); tale sistema è sottoposto a controllo periodico da parte di un ente terzo qualificato ed abilitato.

I sistemi di gestione implicano, seppur con obiettivi diversi, la regolamentazione dei processi aziendali e la tracciabilità delle registrazioni relative agli eventi significativi; sono pertanto da considerarsi come misura preventiva anche per quanto attiene la gestione di alcuni processi sensibili ai reati 231.

In particolare:

- l'adozione di un sistema di gestione per la sicurezza allineato allo standard internazionale OHSAS 18001 è richiamata dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 come strumento per l'implementazione di un modello organizzativo per la sicurezza esimente dalle responsabilità previste dal D.Lgs. 231/01 in tema di sicurezza;
- l'implementazione di un sistema di gestione ambientale allineato ai requisiti dello standard internazionale ISO 14001 rappresenta un efficace ausilio per la prevenzione di alcuni tra i reati ambientali applicabili seppur in misura remota ai processi Ciclat (es. gestione rifiuti).

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

6.2 I requisiti

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") sono l'autonomia ed indipendenza, la professionalità, la continuità di azione e l'onorabilità dei suoi membri.

Autonomia ed indipendenza questo requisito implica:

- l'inserimento dell'OdV come unità di staff in adeguata posizione gerarchica facendo riferimento al massimo vertice aziendale (Consiglio di Amministrazione) e potendo fare riferimento direttamente al Collegio Sindacale in caso di necessità;
- la dotazione ad OdV di effettivi poteri di iniziativa, ispezione e controllo con particolare riferimento, per gli eventuali dipendenti chiamati a partecipare come membri dell'OdV, allo svincolo dalla dipendenza gerarchica durante lo svolgimento di mansioni dell'Organismo medesimo;
- la dotazione di risorse adeguate per esplicitare la sua azione;
- l'assenza, in capo ai membri OdV, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio configurando una sorta di conflitto di interessi.

Professionalità

L'Organismo ha al suo interno un bagaglio di competenze, strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente le attività proprie della funzione.

Continuità d'azione.

E' garantita dalla presenza di una struttura dell'OdV che permetta di:

- lavorare con un adeguato livello di continuità;
- assicurare il costante aggiornamento;
- produrre i necessari reporting, di carattere continuativo, periodico o straordinario;
- garantire conoscenza e coerenza con gli altri Sistemi organizzativi e di controllo interni;
- rappresentare un riferimento costante per tutto il personale.

Onorabilità

I membri possiedono requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

I riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale o specifica comunicazione interna.

6.3 Nomina e attività

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo; all'atto della sua costituzione vengono definiti, in un apposito Regolamento i criteri operativi per il suo funzionamento. E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza:

- vigilare sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione implementato;
- valutarne l'efficacia intesa come capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- aver cura del suo aggiornamento in relazione a:
 - significative violazioni che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati,
 - mutamenti organizzativi interni o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili,
 - revisione del corpo normativo;
- proporre gli eventuali adeguamenti (che rimangono a responsabilità dell'organo amministrativo);
- effettuare verifiche di controllo periodiche sull'applicazione delle regole del modello di organizzazione e gestione.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza è svolta e documentata nel pieno rispetto delle norme di privacy e riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richiama nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

7. FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinchè l'Organismo di Vigilanza possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

Nella documentazione costituente il modello di organizzazione e nel Regolamento ODV sono individuate le informazioni che devono essere oggetto di tale comunicazione.

Sono inoltre stati attivati canali informativi per facilitare il flusso di comunicazione verso OdV.

Ciascun dipendente è tenuto a comunicare, in forma scritta o meno, anonima con garanzia di piena riservatezza, ogni informazione relativa al mancato rispetto dei contenuti del modello di organizzazione e gestione; l'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da terzi.

A OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse e, in caso di mancato rispetto delle regole del Modello, attivarsi secondo la propria autonomia e quanto previsto dal Regolamento nei confronti degli organismi aziendali di riferimento.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal Decreto all'articolo 6 comma 2 lett.e) idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso correlati è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di comportamento autonomamente adottate dal Consorzio Ciclat.

In ogni caso di provvedimento disciplinare, o irrogazione di sanzioni per violazione del Modello dovrà essere data informazione all'OdV.

8.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Le sanzioni applicabili, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro del Commercio per le lavoratrici e i lavoratori.

Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità)

Incorre in questa sanzione il dipendente che agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Multa fino all'importo di tre ore di retribuzione

Incorre in questa sanzione il dipendente che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Sospensione dal lavoro fino a tre giorni

Incorre in questa sanzione il dipendente che, violando le regole contenute nel presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, ARRECHI UN DANNO al Consorzio Ciclat ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001.

Licenziamento

Incorre in questa sanzione il dipendente che, nell'espletamento di attività a rischio, adotti, in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determinino l'applicazione, a carico del Consorzio Ciclat delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n.231/2001.

Il tipo e l'entità delle sanzioni, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento danni verranno previste tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;

- della posizione funzionale, grado di autonomia e mansioni del dipendente;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Sarà considerata anche l'eventuale esclusione dal premio di risultato.

I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in bacheca aziendale.

I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono decisi dalla Direzione Generale.

8.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di "dirigenti", nel caso di violazione delle procedure del presente Modello o di adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello si applicheranno le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro per dirigenti Ciclat, ivi incluso il licenziamento (art. 14).

Le garanzie e le tutele previste dall'articolo 20 del medesimo Contratto sono escluse qualora dal fatto del Dirigente sia derivata la condanna e l'applicazione, a carico del Consorzio, delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n.231/2001.

Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

Sarà considerata anche l'eventuale esclusione dal premio di risultato.

8.3 Misure nei confronti degli amministratori

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti degli amministratori resisi inadempienti:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;
- alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

8.4 Misure nei confronti dei sindaci

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito all'assunzione delle opportune iniziative previste dalla vigente normativa e, se ritenuto necessario, alla revoca del mandato.

8.5 Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con il Consorzio quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.



Consorzio Ciclat

Parte Speciale "A" Elenco dei reati presupposto

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2013



Il seguente elenco è da considerarsi il riferimento dei reati considerati all'interno del modello di organizzazione e gestione del Consorzio Ciclat.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.24 D.Lgs. 231/01)

- *malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)*
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.)*
- *truffa (art. 640 c.p.)*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- *frode informatica (art. 640-ter c.p.)*

DELITTI INFORMATICI (art.24-bis D.Lgs. 231/01)

- *falso materiale ed ideologico in documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- *diffusione di apparecchiature dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-ter D.Lgs. 231/01)

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)*
- *produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/1990)*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra e di esplosivi (art. 2 comma III Legge 18.04.75 n. 110)*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.25 D.Lgs. 231/01)

- *concussione (art. 317 c.p.)*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
- *corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*
- *corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)*

FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art.25-bis D.Lgs. 231/01)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Articolo 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 c.p.)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis.1 D.Lgs. 231/01)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater c.p.)

REATI SOCIETARI (art.25-ter D.Lgs. 231/01)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art.25-quater D.Lgs. 231/01)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- istigazione a commettere alcuno dei delitti (art. 302 c.p.)

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art.25-quater1 D.Lgs. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art.25-quinquies D.Lgs. 231/01)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

ABUSI DI MERCATO (art.25-sexies D.Lgs. 231/01)

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58)
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58).

VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE (art.25-septies D.Lgs. 231/01)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art.25-octies D.Lgs. 231/01)

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art.25-novies D.Lgs. 231/01)

- riproduzione trascritta recita in pubblico diffusione vendita di un'opera altrui o rivelazione del contenuto prima che sia reso pubblico o introduzione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge Italiana
- messa a disposizione del pubblico mediante un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 legge n. 633 del 22.04.13)
- duplicazione per trarne profitto o importazione distribuzione e vendita di programmi per elaborare o non coperti da SIAE ... (art. 171-bis legge n. 633 del 22.04.13)
- .. idem per opera dell'ingegno destinata a circuito televisivo cinematografico ... fonogrammi, dischi e nastri, opere musicali opere letterarie scientifiche o didattiche ... (art. 171-ter legge n. 633 del 22.04.13)
- ... estensione delle pene ai produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE (art. 171-septies legge n. 633 del 22.04.13)
- ... idem per apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies legge n. 633 del 22.04.13)

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art.25-decies D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

REATI AMBIENTALI (art.25-undecies D.Lgs. 231/01)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

REATI AMBIENTALI (art.25-undecies D.Lgs. 231/01)

Legge 7 febbraio 1992 – Nr. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Articolo 1 Comma 1

Per esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A e nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni. Omissione di osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 Utilizzazione dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente Trasporto transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97

Commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97

Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Articolo 1 Comma 2

Stessi reati per recidiva e commessi nell'attività d'impresa.

Articolo 2 Comma 1

Stesso testo per gli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2

Articolo 2 Comma 2

Stessi reati per recidiva e commessi nell'attività d'impresa.

Articolo 3bis

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni dichiarazioni al fine di acquisizione di una licenza o un certificato falso o alterato in riferimento a specie della flora e faune selvatiche protette.

Articolo 6

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152 Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", pubblicato nella GU n. 296 del 20-12-2010.

Articolo 137 comma 2

Nel caso in cui le condotte descritte al comma 1 (Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 137 comma 5

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 allegato 5 al presente decreto. Pene più severe se sono superati anche i valori della tabella 3/A dell'allegato 5 al presente decreto. In base all'articolo 137 comma 6 le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

Articolo 137 comma 3

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Articolo 137 comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Articolo 137 comma 13

Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e perchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Articolo 256 comma 1 lettere a) e b)

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi/pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Articolo 256 comma 6

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Articolo 256 comma 3

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Realizzazione o gestione di una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Articolo 256 comma 5

Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (divieto di miscelazione rifiuti pericolosi).

Articolo 257 comma 1

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Articolo 257 comma 2

Provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Pene più severe nel caso di sostanze pericolose.

Articolo 258 comma 4

Effettuazione del trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Pena nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259 comma 1

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Articolo 260 comma 1 & 2

Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; pene più severe per rifiuti ad alta radioattività.

Articolo 260bis comma 6

Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Articolo 260bis comma 7

Trasporto di rifiuti pericolosi; durante il trasporto fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Articolo 260bis comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti (pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Articolo 279 comma 5 (riferito al comma 2)

Nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge n° 549 del 28/12/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Articolo 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono

Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni**Articolo 8**

Inquinamento doloso - Versamento (da parte del comandante di una nave, equipaggio, proprietario o armatore) in mare o causare lo sversamento delle sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 9

Inquinamento colposo - Idem come per articolo 8 ma con violazione della norma per cooperazione.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art.25-duodecies D.Lgs. 231/01)

- Il Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non richiesto rinnovo nei termini di legge (art. 22 comma 12 D.Lgs. n. 286 del 25.07.98)

REATI TRANSNAZIONALI (Legge 16 MARZO 2006 n. 146)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309),
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).



Consorzio Ciclat

MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale “B”

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2013



1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente parte speciale di riferisce ai “reati contro la pubblica amministrazione” come di seguito descritti:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alla predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Si è in questa situazione se quanto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Siamo nel caso in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il personale Ciclat con coercizione a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. In questa fattispecie il personale Ciclat subisce la condotta intimidatoria del pubblico ufficiale e non ha alternativa per non subire danno.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Compie il reato il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (per applicabilità vedi art. 321 c.p.).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

Compie il reato il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (per applicabilità vedi art. 321 c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, descritti agli artt. 318 e 319, siano commessi con la specifica finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno (per applicabilità vedi art. 321 c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 quater c.p.);

Compie il reato il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità (per applicabilità vedi art. 321 c.p.).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

I reati di cui agli articoli 318 e 319 c.p. sono compiuti dall’autore che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (per applicabilità vedi art. 321 c.p.).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, in questo caso all’agente per Ciclat o per conto di Ciclat.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Il reato è commesso da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);

Nel caso i reati previsti agli articoli 314, 316, 317, 320 e 322 siano compiuti da funzionari delle CE e di stati esteri.

2. PROCESSI INTERESSATI

Il processo interessato principalmente è quello della gestione gare nell’ambito del quale il personale Ciclat (Presidente, Direttore Generale, Direttore Commerciale) può:

- modificare o alterare i dati nei documenti predisposti per una Gara in modo da poterla vincere pur non avendone i requisiti
- corrompere il funzionario pubblico per poter partecipare ad una Gara senza i requisiti o per avere informazioni che agevolino nell’aggiudicazione della stessa

I reati possono essere compiuti anche in associazione con la possibile Consorziata destinataria dei lavori.

Il reato corruttivo può essere anche sollecitato direttamente dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (induzione indebita; art. 319-quater c.p.).

3. MISURE DI PREVENZIONECodice Etico, informazione e formazione

E’ stata predisposta specifica previsione all’interno del Codice Etico per le idonee modalità comportamentali nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I contenuti del Codice sono divulgati ai dipendenti e sono organizzati incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sugli stessi o sugli altri documenti costituenti il modello di organizzazione e gestione.

Controllo dei dati economici

Reporting sui dati economico-patrimoniali sono presentati almeno trimestralmente in sede di CDA, nell’ambito del quale sono analizzati eventuali scostamenti significativi che possano essere anche “red-flag” riferiti a ipotetici esborsi di denaro destinati ad utilizzi indebiti.

Le attività amministrative prevedono controlli interni (verifiche periodiche e riconciliazioni) ed esterni (revisione legale dei conti – certificazione del bilancio – controllo del Collegio Sindacale) che evidenzerebbero anomalie riconducibili ad uscite indebite di denaro sia dal punto di vista economico che finanziario.

Procedure del sistema di gestione integrato

E’ stata predisposta la procedura Ciclo Passivo per la corretta gestione dei flussi di denaro in uscita potenzialmente utilizzati ai fini corruttivi.

Il Sistema di Gestione Integrato definisce regole di controllo e prevenzione nell’ambito del processo di gestione Gare riferiti ai seguenti punti.

Applicazione di controlli sulla documentazione di gara da parte dell’ufficio Gare prima dell’invio all’ente appaltante.

Utilizzo del database Commesse/Contratti (contenente tutte le informazioni relative alla gara e scansione dei relativi documenti) accessibile a tutte le funzioni interessate (es. finanza per pianificazione incassi, commerciale per scadenze o rinnovi gare etc) e verificabile da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Utilizzo di specifica check list (compilata dall'ufficio Gare) recante l'elenco di tutta la documentazione relativa alla gara con regole per la corretta archiviazione in modo da migliorare la tracciabilità delle informazioni; la check list viene compilata prima dell'archiviazione dei documenti da parte dell'ufficio Gare

Utilizzo per quanto possibile di fornitori esterni indipendenti (non la possibile consorziata interessata dall'intervento) per la raccolta delle informazioni relative alla notizia di gara.

Sono definiti criteri oggettivi per l'assegnazione dei lavori ad una consorziata:

- territorialità
- capacità finanziaria (in relazione ai tempi di pagamento previsti)
- entità dell'appalto in relazione al volume dei ricavi della consorziata
- specializzazione (servizi di competenza)
- affidabilità consorziata (come da procedura interna di valutazione)

Regolamento e rapporti con le consorziate

Nel regolamento si stabilisce l'applicazione di quote consortili fisse per ogni consorziata con eventuali deroghe che devono essere approvate direttamente in CDA.

Controlli sulle consorziate

Oltre ai controlli previsti dal sistema di gestione integrato che mirano a verificare la capacità della consorziata di essere allineata con gli obiettivi riferiti a qualità sicurezza ambiente e social responsibility, sono attuati controlli periodici sui dati economici ed organizzativi direttamente rilevati da incontri presso le consorziate.

Tale azione è in grado di evidenziare indicatori sentinella inerenti a difficoltà gestionali o finanziarie che possono potenzialmente spingere il management della cooperativa a decisioni e comportamenti non rispettosi dei requisiti di legge.



Consorzio Ciclat

MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale “C” Reati societari

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2013



1. REATI SOCIETARI

La presente parte speciale di riferisce ai “reati societari” come di seguito descritti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati si configurano allorquando si procede alla esposizione, all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omissa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’unione europea che viola gli obblighi

previsti dall'articolo 2391 c.c. primo comma (dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata, astenendosi dal portare a termine l'operazione se amministratore delegato – investendo della stessa il CDA - e sottoponendola all'assemblea se amministratore unico). Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

In considerazione delle attività di Ciclat si considera questo reato come non applicabile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, pertanto questo reato è considerato non applicabile.

Corruzione tra privati (art. 2636 c.c.)

Questo reato può configurarsi nella condizione in cui il personale Ciclat dà o promette denaro o altra utilità a personale di controparte privata (amministratori direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori persone sottoposte) che compiono violazione dei propri obblighi o omettono atti cagionando nocumento alla loro società e vantaggio per Ciclat.

Alla luce delle attività svolte da Ciclat si considera questo reato “sostanzialmente non applicabile”.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorché con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

In relazione alle attività di Ciclat si considera questo reato non applicabile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

2. PROCESSI INTERESSATI

Il processo interessato è quello amministrativo comprendente:

- la tenuta della contabilità e tutte le attività che portano alla generazione delle poste costituenti il bilancio di esercizio (ciclo attivo, ciclo passivo, gestione amministrativa del personale, controlli e quadrature, determinazione delle poste valutative);
- la predisposizione di comunicazioni ed informazioni relative alla situazione patrimoniale ed economica della società;
- la gestione dei rapporti con gli organi di controllo e di vigilanza;
- le decisioni e le valutazioni adottate dagli organi amministrativi a seguito dell'analisi e della gestione dei dati e delle informazioni provenienti dai processi amministrativi.

3. MISURE DI PREVENZIONE

Codice Etico, informazione e formazione

E' stata predisposta specifica previsione all'interno del Codice Etico della modalità di gestione delle risorse finanziarie, trasparenza nella contabilità, conflitto di interesse.

I contenuti del Codice sono divulgati ai dipendenti e sono organizzati incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sugli stessi o sugli altri documenti costituenti il modello di organizzazione e gestione.

Le raccomandazioni riportate nel Codice Etico comprendono:

regole di prevenzione per le attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico, con particolare riferimento alla formazione del bilancio e delle altre situazioni contabili infrannuali del Consorzio.

A tutti i soggetti coinvolti nelle attività di predisposizione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, conforme alle prescrizioni normative ed alle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio; in particolare:

- E' assolutamente vietato predisporre o comunicare dati ed elaborazioni false, incomplete o comunque idonee a fornire una rappresentazione non veritiera della reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- è vietato omettere di comunicare dati o informazioni richiesti dalla normativa (primaria e secondaria) o comunque necessari ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali sono tenuti al rispetto scrupoloso delle regole contenute nella procedura per la redazione del bilancio;

Rapporti con la società di revisione incaricata della certificazione annuale del bilancio

Nei rapporti con la società di revisione incaricata della certificazione annuale del bilancio valgono le seguenti regole:

- qualunque incarico di consulenza e/o comunque diverso dall'attività di certificazione anzidetta deve essere preceduto da esauriente informativa all'Organismo di Vigilanza circa la natura, i tempi, i costi nonché le esigenze che l'affidamento dell'incarico mira a soddisfare; l'Organismo di Vigilanza è tenuto a fornire un parere, obbligatorio pur se non vincolante, circa l'opportunità e le condizioni dell'incarico stesso;
- sono vietati l'assunzione od il conferimento di incarichi professionali a soggetti dipendenti dalla società incaricata della certificazione annuale del bilancio, salvo che siano decorsi tre anni dalla scadenza del contratto tra Ciclat e la predetta società di revisione, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro tra la medesima società ed il suo dipendente.

Gestione delle operazioni concernenti i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, le operazioni sul capitale sociale, le fusioni o le scissioni, il riparto dei beni in sede di liquidazione.

Tutte le operazioni concernenti i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, le operazioni sul capitale sociale, le fusioni o le scissioni, ed il riparto dei beni in sede di liquidazione debbono avvenire nel rispetto scrupoloso della normativa stabilita dal Codice Civile, nonché delle regole integrative di corporate governance adottate volontariamente dal Consorzio per assicurare una gestione sociale efficace, responsabile e trasparente.

Al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi, è fatto divieto assoluto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare i medesimi dall'obbligo di eseguirli;
- distribuire utili non realmente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve per legge indivisibili o indisponibili;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie del Consorzio;
- effettuare fusioni o scissioni senza il rispetto scrupoloso delle norme di legge poste a tutela dei creditori e dei terzi;
- procedere ad aumenti fittizi del capitale;
- ripartire i beni sociali tra i soci in fase di liquidazione prima dell'integrale soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Rapporti tra gli organi sociali

I destinatari del presente Modello sono tenuti a garantire e a rendere efficaci tutti i sistemi di controllo sia interni che esterni, ed in particolare hanno l'obbligo di agevolare in ogni modo l'attività di controllo del Collegio Sindacale, della società incaricata della certificazione annuale del bilancio e dell'Organismo di Vigilanza.

E' pertanto assolutamente proibito tenere comportamenti o assumere determinazioni idonei ad impedire o comunque ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'impiego di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento:

- delle attività di controllo legale e contabile di competenza del Collegio Sindacale;
- delle attività di verifica e di certificazione del bilancio ex art.15 legge 59/92 attribuite alla società di revisione;
- delle attività di verifica e di controllo sull'osservanza del presente Modello attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire una libera, corretta ed informata formazione della volontà assembleare, è altresì assolutamente proibito porre in essere, in occasione delle assemblee, atti fraudolenti commissivi od omissivi finalizzati ad alterare l'assunzione e l'esito delle delibere.

Rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza

Le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza debbono avvenire con tempestività, completezza e trasparenza, non frapponendo ostacolo alcuno alle funzioni da tali Autorità esercitate. E' assolutamente proibito:

- omettere di effettuare, ovvero effettuare in maniera incompleta, non chiara od intempestiva, le comunicazioni periodiche previste dalla legge ovvero la trasmissione di documenti o notizie legittimamente richiesti dalle Autorità anzidette;
- esporre in tali comunicazioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti o notizie rilevanti;
- porre in essere comportamenti ostruzionistici.

In caso di accertamenti ispettivi, i destinatari del presente Modello sono tenuti ad assumere un atteggiamento collaborativo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare, per tali evenienze, un responsabile cui verranno attribuiti i seguenti compiti:

- coordinare le diverse funzioni aziendali al fine di raccogliere in maniera completa ed organica i dati e le notizie richiesti;
- curare i rapporti con i funzionari delle Autorità pubbliche;
- provvedere a riferire, mediante informativa scritta, all'Organismo di Vigilanza circa le indagini avviate, i loro sviluppi ed i loro esiti.

Controllo dei dati economici

I dati di bilancio del Consorzio Ciclat sono verificati mediante controllo legale eseguito dalla società esterna di revisione, la quale provvede anche alla certificazione annuale dei dati di bilancio.

La stessa società, nell'ambito del proprio mandato, effettua controlli specifici sulle modalità di determinazione e valorizzazione delle poste di bilancio.

Procedura di redazione del bilancio

E' stata predisposta e diffusa apposita procedura che regola:

- Tempistiche e disposizioni interne per la redazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, rivolte a soci o ai terzi.
- Principi contabili di riferimento per la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, rivolte ai soci o ai terzi;
- Modalità di redazione dei bilanci intermedi;
- Gli schemi del bilancio di esercizio legali e sintetici (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) e tabelle di abbinamento tra i conti del piano e le singole voci degli schemi.

Esiste una prassi attuata per la gestione dei crediti .

Il Consiglio di Amministrazione è coinvolto in qualsiasi decisione faccia riferimento ad un investimento di importo rilevante, tenendo traccia delle motivazioni e dei criteri che hanno orientato la scelta.

Procedure ciclo attivo e passivo

Sono state predisposte e diffuse le procedure che regolamentano il flusso attivo e passivo di danaro contribuendo a favorire trasparenza chiarezza e tracciabilità

Sistemi informatici

Nell'ambito delle attività economico contabili sono utilizzati appositi software interfacciati con il software di gestione delle gare; in questo modo è favorita la tracciabilità delle informazioni ed il collegamento tra le fasi operativi e quelle contabili.



Consorzio Ciclat

MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale "D"

Reati riferiti alla sicurezza sul lavoro

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2103



1. REATI CONNESSI CON LA GESTIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

La presente parte speciale di riferisce ai reati di "omicidio colposo" (chiunque cagiona per colpa la morte di una persona) e "lesioni personali colpose" (chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"

2. PROCESSI INTERESSATI

Tenuto conto delle attività svolte dal Consorzio Ciclat i processi risultanti a rischio sono tutti i processi aziendali ed in particolare il processo di gestione sicurezza.

3. MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio Ciclat ha adottato un sistema di gestione per la sicurezza allineato alle indicazioni dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08.

In particolare il sistema di gestione per la sicurezza è stato implementato secondo in conformità alle indicazioni dello standard internazionale OHSAS 18001 in riferimento al quale è stata ottenuta la certificazione da parte di un ente terzo notificato, che procede ad un controllo periodico annuale del mantenimento di tale risultato.

La struttura del sistema di gestione per la sicurezza implica:

- la definizione della politica per la sicurezza e degli obiettivi
- la valutazione e gestione della conformità legislativa
- l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- la gestione degli aspetti riferiti all'organigramma ed alle figure per al sicurezza, loro competenza, coinvolgimento, consapevolezza, ruoli e responsabilità, formazione ed addestramento
- la gestione del processo di comunicazione (top-down e bottom-up) partecipazione e consultazione
- la gestione del controllo operativo (attuazione delle misure di prevenzione e protezione)
- la gestione degli aspetti documentali e riferiti alla tracciabilità delle informazioni
- la gestione della emergenza
- gestione degli incidenti, infortuni, quasi incidenti, comportamenti pericolosi
- misure sui processi, analisi ed azioni di miglioramento
- audit interni
- riesame da parte della Direzione per verificare se il sistema di gestione risulta adeguato ed efficace nel raggiungere gli obiettivi e le indicazioni della politica per la sicurezza

Gli adempimenti sopra elencati sono allineati alle indicazioni dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08

- Comma 1 Lettera a Garanzia del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- Comma 1 Lettera b Esecuzione di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.
- Comma 1 Lettera c Gestione di attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Comma 1 Lettera d Attività di sorveglianza sanitaria.

- Comma 1 Lettera e Attività di informazione e formazione dei lavoratori.
- Comma 1 Lettera f Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- Comma 1 Lettera g Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.
- Comma 1 Lettera h Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Comma 2 Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra.
- Comma 3 Previsione (per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta) di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- Comma 4 Previsione un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Come ulteriore misura di prevenzione si è proceduto all'attivazione del flusso di comunicazione tra le figure di riferimento dei sistemi di gestione (modello 231 e sicurezza); le regole sono stabilite dalla presente tabella:

Cosa viene comunicato a OdV	Responsabile
Verbale Riunione periodica per la sicurezza (art. 35 DLgs 106/2009) firmato dai partecipanti comprendente l'aggiornamento del piano delle azioni di mitigazione per la sicurezza e i dati statistici sugli infortuni	RSPP
Verbale di sopralluogo periodico del Medico Competente	RSPP
Verbale di prescrizione/accertamento da parte di Organismi di Vigilanza (ASL, VVF)	RSPP
Verbal di ispezione e audit da parte dell'organismo di certificazione	Resp. Sistema di Gestione Sicurezza
Esito degli audit effettuati da parte di RSPP	

E' compito di OdV analizzare le informazioni raccolte e procedere se del caso ad ulteriori approfondimenti o richiesta di ulteriori documenti ed informazioni.



Consorzio Ciclat

MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale "E" Reati informatici

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2013



1. REATI INFORMATICI

La presente parte speciale di riferisce ai cosiddetti "delitti informatici" come di seguito descritti:

Falsità in documento informatico (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce la punibilità di tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche (quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere) che le falsità materiali (quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma – contraffazione - ovvero quando il documento è artefatto - quindi, alterato - per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione) sia in atti pubblici che in atti privati, anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche quando all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati, ad esempio limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni.

Il delitto potrebbe essere configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Pertanto sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche.

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra li comunichi senza autorizzazione a terzi e chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora fraudolentemente si intercettino comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero si impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Dal momento che Il Consorzio Ciclat non presta servizi di “certificazione o firma elettronica”, l'ipotesi di reato non risulta applicabile al contesto interno.

2. PROCESSI INTERESSATI

Tenuto conto delle attività svolte dal Consorzio Ciclat tutti i processi aziendali nei quali è previsto l'utilizzo di un elaboratore elettronico risultano a rischio.

In particolare le attività che prevedono l'accesso alla rete internet o l'interfacciamento con portali della Pubblica Amministrazione.

3. MISURE DI PREVENZIONECodice Etico, informazione e formazione

E' stata predisposta specifica previsione all'interno del Codice Etico della tipologia dei reati che possono essere compiuti e delle regole di prevenzione da adottare.

I contenuti del Codice sono divulgati ai dipendenti e sono organizzati incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sugli stessi o sugli altri documenti costituenti il modello di organizzazione e gestione.

Misure tecniche di prevenzione

Nell'ambito dei processi aziendali sono operative alcune misure di carattere tecnologico attivate per la prevenzione e la tutela contro l'accesso indebito, il danneggiamento e/o deterioramento dei dati e delle informazioni, anche in formato elettronico.

Queste misure di prevenzione possono essere ritenute utili anche per la prevenzione di alcuni tra i cosiddetti delitti informatici.

In particolare si evidenziano:

la definizione di credenziali di autenticazione per l'accesso ai dati ed alle informazioni (per rete e per sw gestionale)

la protezione dall'accesso di terzi mediante firewall

l'attivazione di regole di back-up e ripristino dei dati

la protezione da virus.

Utilizzo dello strumento informatico

E' stato predisposto una informativa agli incaricati per il corretto utilizzo del computer ad integrazione delle informazioni già diffuse e riferite agli incaricati per il trattamento dei dati personali.

I contenuti di questa informativa, pur non essendo stati specificamente predisposti per la prevenzione dei reati 231 sono da considerarsi efficaci anche per la prevenzione dei cosiddetti delitti informatici.

I contenuti dell'informativa sono stati diffusi anche a mezzo di sessioni formative.